

SINTESI DM 13/2026

Il dm 13/2026 è intervenuto modificando il dm 106/2020, nello specifico agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 34 del dm 106/2020.

Di seguito una descrizione sintetica delle modifiche più rilevanti introdotte, raggruppate per tema, con l'indicazione tra parentesi degli articoli del decreto interessati dalle variazioni.

1. Trasferimento della sede legale e competenza degli uffici Runts (articolo 5)

- viene riscritta la disciplina del **trasferimento di sede** in altra regione o provincia autonoma, chiarendo che l'istanza di variazione arriva all'ufficio del Runts nella cui circoscrizione territoriale la sede è trasferita, che prende in carico l'ente e comunica la modifica all'ufficio di provenienza e all'ente interessato.

2. Comunicazioni telematiche tra enti e Uffici Runts (articolo 6)

- si prevede espressamente che le **comunicazioni degli uffici del Runts verso gli Ets** relative ai procedimenti disciplinati dal decreto avvengano prioritariamente tramite il sistema informatico (cioè tramite la piattaforma del registro unico).

3. Delega (articoli 8, 10, 14, 20)

- viene introdotta la possibilità per gli enti di avvalersi di un delegato alla presentazione delle istanze sul Runts;
- viene prevista la possibilità che la delega possa avere ad oggetto tutte le istanze presenti sul Runts ("iscrizione", "variazione", "cancellazione", "cinque per mille", "deposito bilancio"), oppure solamente una o alcune di esse;
- viene prevista la configurazione della delega solamente con riguardo all'**invio** e alla **compilazione** della pratica oppure ricomprendendo anche la **sottoscrizione** della stessa (in quest'ultimo caso il delegato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l'istanza);

43. Presentazione della domanda di iscrizione (articolo 8)

- viene rimosso il riferimento alle **copie dei verbali contenti la delibera di approvazione degli ultimi due bilanci consuntivi**, con la conseguenza che tali verbali non devono più quindi essere obbligatoriamente depositati;
- è chiarito come debba essere depositata non solo l'**attestazione di adesione** ad una rete associativa ma anche quella in generale **ad un altro ente del Terzo settore** (se l'ente aderisce a più di una di tali realtà, dovrà essere depositata un'attestazione per ciascuna di esse);
- viene **esteso a tutti gli enti del Terzo settore (e non più solo ad Odv e Aps)** l'obbligo di indicare il **numero di soci** persone fisiche e le informazioni fondamentali (denominazione e codice fiscale) dei soci enti giuridici, così come il **numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati**, quello dei **volontari** iscritti nel registro dei volontari e quello dei volontari degli enti aderenti di cui l'ente si avvale.

5. Deposito degli atti e aggiornamento delle informazioni (articolo 20)

- viene coordinato il termine per il deposito dei bilanci con quello previsto dall'art. 48, comma 3 del codice, quindi i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- viene previsto, con riferimento al deposito dei bilanci e **per i soli Ets costituiti nella forma di fondazione**, il deposito obbligatorio anche della **copia della delibera di approvazione del bilancio**;

- viene inserito, sempre in relazione al deposito dei bilanci, l'obbligo per tutti gli Ets di depositare le **relazioni dell'organo di controllo e del revisore**, laddove tali organi siano costituiti;
- viene precisato come sia obbligatorio comunicare al Runts non solo la **perdita della qualifica di "ente non commerciale"** ma anche **l'eventuale riacquisto della stessa**: tali comunicazioni dovranno essere effettuate **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale tale mutamento di qualifica si è verificato**;
- viene **esteso a tutti gli Ets** (in coerenza con quanto previsto nella modifica operata in fase di iscrizione) **l'obbligo** (previsto in precedenza solo per Odv e Aps) **di aggiornare annualmente le informazioni relative a soci, volontari e lavoratori** (qualora siano effettivamente variate): il termine per farlo rimane quello del 30 giugno, con riferimento al 31 dicembre precedente.
- viene **esteso anche alle reti associative l'obbligo** (previsto in origine solo per Odv e Aps) **di comunicare** (entro 30 giorni dal verificarsi dall'evento) **la riduzione del numero minimo o della tipologia di associati previsto per legge**;
- viene precisato l'obbligo di depositare le eventuali **variazioni relative alle attestazioni di affiliazione** (ad una rete associativa o ad un ente del Terzo settore di tipo associativo in generale) rispetto a quelle comunicate in fase di iscrizione.

6. Cancellazione dal Runts: nuove ipotesi e nuova scansione procedurale (articoli 23 e 24)

- viene introdotta una nuova ipotesi di istanza di cancellazione: quella corredata da **delibera di scioglimento** da cui risulti che non esistono rapporti giuridici non definiti;
- si modifica il collegamento tra cancellazione e devoluzione, chiarendo che la cancellazione si perfeziona una volta ricevuta la documentazione che prova l'adempimento degli obblighi devolutivi secondo il parere ex art. 9 Cts.

7. Devoluzione del patrimonio (articolo 25)

- si chiarisce che, ai fini del calcolo del patrimonio incrementale, rileva anche il periodo di iscrizione nei registri previgenti (registri delle Odv, delle Aps e Anagrafe unica delle Onlus), e non solo nel Runts;
- viene distinta la devoluzione dell'**incremento patrimoniale** dalla devoluzione dell'**intero patrimonio residuo**;
- è chiarito che alle istanze di cancellazione devono essere allegata la richiesta di parere e la documentazione patrimoniale prevista;
- vengono dettagliati i documenti necessari ad attestare la situazione patrimoniale, distinguendo fra gli enti che redigono un bilancio completo da quelli che redigono un rendiconto per cassa;
- viene chiarito come, dopo il rilascio da parte dell'Ufficio del Runts del parere sulla devoluzione del patrimonio, l'ente debba trasmettere allo stesso Ufficio, entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto dispositivo, la prova dell'avvenuta devoluzione;

8. Iscrizione di comitati e personalità giuridica (articoli 15, 16, 17)

- vengono inseriti, negli articoli dedicati all'acquisizione della personalità giuridica, anche i **comitati** (in coerenza con quanto precisato nella Circolare ministeriale n. 5 del 26 marzo 2025);
- viene precisato che, per gli enti che si iscrivono al Runts e che sono già in possesso della personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/200, qualora siano soggetti a revisione legale o siano dotati di un organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale, la relazione giurata attestante il patrimonio minimo necessario per l'ottenimento della

personalità giuridica nel Runts possa essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata a non più 120 giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del notaio, purché quest'ultimo presenti l'istanza al Runts entro 20 giorni dal suo ricevimento.

9. Passaggio di una società di mutuo soccorso dal Registro delle imprese al Runts (articolo 12)

- viene modificato e chiarito meglio il procedimento con il quale una **società di mutuo soccorso di minori dimensioni** (con versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestisce fondi sanitari integrativi) possa richiedere **l'iscrizione nella sezione f) del Runts e la contestuale cancellazione dalla sezione "Imprese sociali" del Registro imprese**. Nello specifico, sono stati precisati i rapporti e le comunicazioni tra Ufficio Runts e Registro imprese ai fini di tale passaggio.

10. Operazioni straordinarie ed efficacia di alcuni atti per gli Ets dotati di personalità giuridica (articolo 20)

- viene chiarita la disciplina del deposito al Runts delle deliberazioni di **trasformazione, fusione e scissione**, richiamando l'art. 42-bis del codice civile;
- viene chiarito, per gli Ets con personalità giuridica, che le modifiche dello Statuto e le delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento ed estinzione acquistano efficacia solo con l'iscrizione nel Runts.

11. Migrazione dalla sezione g) alla sezione e) del Runts (articolo 22)

- viene precisato come la richiesta di iscrizione come rete associativa da parte di un ente già iscritto nella sezione g), relativa agli "altri enti del Terzo settore", è qualificata espressamente come migrazione, con conseguente cancellazione dalla sezione di provenienza a esito positivo.

12. Conoscibilità degli atti da parte dei terzi (articolo 26)

- viene precisato meglio quali atti, informazioni e provvedimenti sono resi conoscibili ai terzi e con quali effetti di opponibilità;
- viene chiarito che, in relazione agli ultimi due bilanci approvati che un ente in fase di iscrizione è obbligato a depositare al Runts, questi sono resi conoscibili ai terzi solamente se l'ente in questione era iscritto nei precedenti registri delle Odv, delle Aps o delle Onlus.

13. Disposizioni transitorie, Onlus e trust (articolo 34)

- vengono sostituiti alcuni riferimenti temporali con date certe, in particolare il **31 marzo 2026** (termine ultimo entro cui le ex Onlus possono presentare domanda di iscrizione al Runts senza dover devolvere l'eventuale incremento patrimoniale) e il riferimento al primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2025** (per il completamento della procedura di iscrizione al Runts).